

ORIGINALE

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Prov. di Roma)

Rep. N. 1362

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971, n. 865, fra il Comune di Albano Laziale e la Cooperativa Edilizia "La Villetta" s.p.a., per la concessione di diritto di superficie di aree nel piano di zonale di Albano Laziale, centro.

del 28/6/1982

REPUBBLICA ITALIANA.

In nome della Legge.

L'anno mille novcento ottantadue il giorno 28

dell' mese di giugno nella Residenza Municipale, e nella

Ma. Sala del Sindaco, avanti di me Trivelloni Dott.

Alberto Segretario Generale del Comune di Albano

Laziale, sono personalmente comparsi:

1) Antonacci Mario, nato in Albano Laziale il 16

Marzo 1920 ed ivi residente, il quale interviene al

presente atto quale Sindaco del Comune di Albano

Laziale (codice fiscale n. 82011210588) e non altrettan-

temente autorizzato alla stipula con dell'autorizzazione

consiliare n. 278, del 27.3.1981, che in copia, confor-


me si allega al presente atto sotto la lettera "A"

2) Pennestrì Giuseppe, nato a Gallino (rc) il 4.5.39

il quale interviene al presente atto quale Presiden-


te della Cooperativa Edilizia "La Villetta" s.p.a.

(codice fiscale n. 82010630588); con sede in Albano



REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE Esito n. 81/000

n. 9 LUG. 1982 n. 1622



Mod

Il DIRETTORE  
Giovanni Varrà

Loziale, Via Virgilio, n. 5, giusto certificato del  
Tribunale civile e penale di Velletri, Sezione So-  
cietà commerciali, in data 4.6.1982, che in copia  
conforme si allega al presente atto sotto la Let-  
tura "B" - 100 lire - il cui titolo è il seguente:

Di comune accordo le parti sopra indicate,  
me consensente, della cui capacità giuridica ed  
identità personale il Segretario rogante sono certo,  
rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO - Il prezzo di 11.000 milioni di lire  
che con deliberazione consiliare del Consiglio Comunale n. 128 del 27.12.1975, vistata dalla competente Sezione di Controllo Regionale nella seduta del 15.1.76, verbale n. 9 veniva approvato, ai sensi dell'art. 7 lettera c), della legge regionale 18.6.75 n. 747: Piano di zona per l'edilizia economica e popolare di Albano centro, di cui alla legge 18.4.63 n. 167; e con decreto ministeriale n. 404 del 1.4.74 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 17.12.1975, vistata dalla competente Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n. 9 venivono determinate in esecuzione alle prescrizioni di cui all'art. 35, comma 14, della legge 22.10.1971 n. 865, i criteri generali da applicarsi a tutte le convenzioni per la concessione del

del diritto di superficie e per la concessione di più -  
- proprietà delle aree espropriate nell'ambito dei pia-  
ni di zona di cui detta legge 18.4.1962 n. 167, in  
accordanza dell'iberazione del Consiglio Comunale n. 133  
del 17.12.1975; revisata dall'competente Sezione  
Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976,  
verbale n. 9 veniva approvato lo schema di conven-  
zione ai sensi dell'art. 35, comma 7°, della legge  
22.10.1971 n. 865, per la concessione del diritto di  
superficie su aree comprese nei piani di zona di  
cui alla legge 18.4.1962 n. 167, in favore di Enti/  
Cooperativa Edilizia e Tirocini consorzi, imprese di  
costruzione e loro consorzi, con la finalità  
- che non ha citata l'iberazione n. 278, del 27.3.1981,  
di cui tutta esecutiva ai sensi di legge, si concedeva  
nel piano di zona di Albano (centro alla Cooperativa  
Edilizia "La Villetta" sarà la in diritto di superfi-  
cie complessiva di mq. 22720 confinante con viabilità  
di piano, distinta al nuovo catasto terreni del Co-  
mune di Albano Laziale (foglio 7, particelle 610/p  
di mq. 2.331, 352/p, mq. 274 e 845/p, di mq. 115, per  
l'attuazione di un programma costruttivo di edi-  
zia economica popolare, attivato dal Comune di  
Albano Laziale.

Tutto ciò premesso le costituite parti con-  
vengono a stipulare quanto appresso:

APT. 1) APRESUPPOSTI E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE.

Le premesse formano integrante e sostanziale parte della presente convenzione alla quale, per lo stesso titolo e previa accettazione, si allegano:

1) Copia della deliberazione autorizzante la stipulazione (all. "A").

2) Copia della planimetria indicante la localizzazione dell'intervento (all. "C").

3) La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.71 n.865,

la concessione del diritto di superficie in favore della Cooperativa Edilizia "La villetta" sulle

seguenti aree, di pertinenza del patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, comprese

nell piano di zona di Albano Centro i quali risultano nelle planimetrie di cui al precedente n.2:

l'area costituente i lotti edificabili n.9 e n.10

della superficie complessiva di mq. 2.720 distinte nel nuovo catasto terreni del Comune di Albano Laziale al foglio 7, particelle 610/p. DL mq. 2.331/p.

352/p di mq. 274 e 845/p di mq. 115.

Detto terreno è in corso di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Albano Laziale, mediante esproprio, ai sensi della Legge

22.10.71 n.865 e successive modifiche ed integrar-

222

zioni.

Il Comune di Albano Laziale, in persone come sopra concordò il terreno stesso alla Cooperativa Edilizia predetta, come sopra rappresentata che accettata per la realizzazione del programma costitutivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto esecutivo (planivolumetrico) della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate.

#### ART. 2 - Durata della concessione.

La concessione s'intende fatta per la durata di anni 99 e potrà essere rinnovata ad istanza del sodalizio concessionario alle condizioni di cui al seguente art. 9 ed a norme dell'art. 2 della legge di liberazione, consiliare n. 132 del 17.12.1975.

#### ART. 3 - Corrispettivo della concessione.

In base agli elementi di stima dei costi globali di attuazione del piano, il corrispettivo della concessione viene determinato in complessive L. 43.411.200 (quarantatremila quattrocentoundici miladuecento). Tale somma è stata corrisposta in unica soluzione prima della stipula della presente convention mediante versamento eseguito presso la Tesoreria del Comune di Albano Laziale con quittanza liberatoria n. 1029 del 6.10.1981.

*Claudio Vassalli*

ART.4 - Clausola di garanzia e ipoteca legale:

Il Comune di Albano Laziale come sopra rappresentato, dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale per garanzia dell'adempimento contrattuale sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari del Mobili e di provvedervi all'ufficio e dovrà ogni responsabilità, in ordine allo scempio ed alla destinazione delle somme ricevute per effetto della concessione.

Tale rinuncia deve intendersi motivata, avuto riguardo alle finalità dell'intervento, dallo intendimento dell'Amministrazione comunale di non appesantire i costi di realizzazioni del programma costruttivo, fermo comunque restando la facoltà del Comune di procedere in danno della Cooperativa stessa, a norma del seguente art. 14, quale poi risulta inadempiente alle clausole contrattuali.

In caso di decadenza della concessione il Comune concedente tratterrà a titolo di penale il prezzo corrispettivo della concessione medesima.

ART.5 - Caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare:

Sulle aree come sopra concesse La Cooperativa Edilizia interessata si obbliga a mantenere case di abitazione con caratteristiche costruttive e tipo

Iscrizioni di edifici e impianti economici e popolari. Infrastru-

mità, alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 6 - Opere di urbanizzazione primaria e seconda-

ria di opere di allacciamento ai pubblici servizi.

(Si dà atto che il corrispettivo delle concessione)

è comprensivo degli oneri di urbanizzazione pri-

maria e secondaria le cui opere verranno eseguite

direttamente dal Comune di Albano Laziale; in base

ai tempi di attuazione del piano, sui progetti esegu-

ibili debitamente approvati nei limiti delle effi-

fattive disponibilità degli insediamenti costrutti-

vivi).

Resta capace della concessione il Comune di Albano Laziale.

Proprio cura o opera d'intesa con gli Enti onere i-

tori, dell'edificio, indenne di allacciamento ai servi-

zi di cui sopra, nonché di ogni imposta, imposto, ono-

re, ART. 7 - Ipotecabilità del diritto di superficie.

Tra le parti si conviene che il diritto di superficie

può essere ipotecato esclusivamente a favore di

Enti e di Istituti di credito per garanzia dei mutui

che verranno concessi al finanziamento della realizz-

azione dei previsti fabbricati.

La facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione

di nullità del diritto dell'ipresente contratto verrà

eventualmente esercitata tenendo conto delle condi-

zioni di cui sopra, al fine di rilevare l'Ente o  
Istituto mutuante della minore somma tra le spese  
ed il migliorato; con perizia dell'Ufficio Tecnico  
Comunale.

Sarà in facoltà del Comune di subentrare nell'accordo  
di mutuo qualora ritenga di proseguire direttamente la costruzione.

**ART. 8 - Rimborso della concessione.**

La presente convenzione potrà essere rinnovata su  
istanza del concessionario presentata al meno un anno  
prima della scadenza in base alle norme vigenti  
all'epoca del rinnovo.

Al termine della concessione e nel caso di mancato  
rinnovo della stessa il Comune di Albano Laziale  
diviene proprietario degli edifici, i loggi ed opere  
e ne acquista la proprietà.

La devoluzione avrà luogo "ipso iure"; salvo inde-  
nizzo a favore del proprietario da calcolarsi ai  
sensi dell'art. 16 comma 5° della Legge 22.10.71 n. 865.  
Inoltre i locatari degli alloggi conservano tale  
loro condizione anche nei riguardi del Comune, sotto  
l'osservanza delle persistenti condizioni contrattuali.

**ART. 9 - Requisiti dei soci.**

La cooperativa, come sopra rappresentata,

dichiaria che i propri soci hanno i requisiti per essere assoggettati alle leggi economiche e popolari a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 10. - Impianti elettrici di acqua e gas.

La fornitura di acqua potabile quanto per la costruzione dei fabbricati e per altro uso qualsiasi è riservata al Comune di Albano Laziale,

che è l'unico Ente cui compete della fornitura

nel territorio del Comune stesso.

Analoghi disciplinari verrà per la fornitura di energia elettrica, sia per l'illuminazione che per la forza motrice, il cui Ente competente è

l'E.N.E.L. (Ente Nazionale delle Energie Lazio).

In ogni caso il concessionario è vincolato alla costruzione sotto i fabbricati e nel lotto di pertinenze della cabina di trasformazione dell'energia elettrica (sia per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con il obbligo di assumere i relativi oneri e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ente erogatore del Comune di Albano Laziale in base alle norme in vigore.

Sul terreno concesso, è altresì, consentito l'eventuale passaggio di canalizzazione di pubblici servizi di qualsiasi specie previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.

*U.M.  
A.P.M.*

Per quanto riguarda gli eventuali impianti del gas, resta inteso che sono a carico del Comune di Albano Laziale gli oneri di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione, né saranno sostenute direttamente dal complesso di utenze servite in base ai regolamenti aziendali.

#### ART. 11. - Ritrovamenti archeologici.

Per quanto riguarda gli oggetti di proprietà del Comune gli oggetti, che si rinvennero in occasione di scavi, demolizioni, costruzioni e di altre opere, che si eseguissero, in qualunque tempo sul terreno concesso e che sia giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale, avessero valore storico, antistetico e da altre leggi il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto, il ritrovamento, a dare partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Albano Laziale, che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti, la loro conservazione, o la loro cessione. Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizioni, costruzioni ecc., per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti. Nel caso di cessione, il prezzo il Comune potràassegnare, tenuto conto del

le circostanze, pressi agli inventori secondo le leggi italiane, senza diritto di reclamo.

#### ART. 12 - Dispensa da responsabilità

La concessione si intende effettuata nello stato di fatto rendendo diritto in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune, sia per l'affidato del sottosuolo, sia per il eventualità di presenza di costruzioni e sia, infine, per ogni evenuale ritardo nella esecuzione delle previste opere di urbanizzazione della zona.

Inoltre il Comune è esonerato dall'obbligo di consegnare all'concessionario la documentazione relativa all'area concessa e dall'ogni altro obbligo di garanzie.

Le clausole dell'attuale articolo e del successivo art. 13 vengono esplicitamente approvate da concessionario e amministratore pubblico.

ART. 13 - Sottosuolo e soprassuolo  
Qualora nell'ambito del piano di zona nel soprassuolo e nel sottosuolo esistessero condutture elettriche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas, nonché fognature, i titolari per il loro spostamento in altra sede saranno assunti dal Comune, le relative spese riportate in quota tra tutti gli assegnatari in rapporto alla volumetria edificabile prevista

datti pieni di zone

ART. 14 - Rinvio alla delibera consiliare N. 132

del 17.12.1975.

Il concessionario formalmente dichiara di

accettare le seguenti condizioni generali previste

dalla delibera consiliare n. 132 del 17.12.1975.

ART. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIO-

NE PERIODICA DEL CANONE DI LOCAZIONE NONCHE' PER

LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI AL-

LOGGI, OVE QUESTA SIA CONSENTITA. (ART. 35-COMMA 8°).

LETTERALE) DELLA LEGGE 22.10.1971 n. 865.

A) Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio

dovrà essere approvato dal Comune e determinato con

riferimento al corrispettivo versato per la conces-

sione del diritto di superficie, al valore delle

urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate

a cura e spesa del concessionario, al costo della

costruzione, alle spese generali, comprese quelle

di progettazione nonché agli oneri di preammorta-

mento e di finanziamento.

Il costo della costruzione sarà determi-

nato tenuto conto degli interventi di edilizia

residenziale pubblica nonché delle particolarità

e specifiche caratteristiche dell'intervento.

2/2

E' consentita una revisione del prezzo di cessione, relativamente alla quote non riferente al corrispettivo di concessione, sulla base delle variazioni del Bollettino della Commissione Provinciale Prezzi applicati ai parametri previsti per l'edilizia abitativa per il periodo compreso tra la data di stipula della convenzione e quella di ultimazione dei lavori.

Il prezzo massimo delle cessioni che intervengono dopo un anno dall'ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT sul costo della vita e diminuito per la quota di deprezzamento in base all'età dell'edificio come appresso indicato:

da 1 a 5 anni	10%	-5 anni	0%
dai 5 a 10 anni	-5%	10 anni	" - 5%
dai 10 a 20 anni	-10%	20 anni	" - 10%
dai 20 a 30 anni	-15%	30 anni	" - 15%
da oltre 30 anni	-20%		" - 20%

Tali percentuali potranno essere variate in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali operazioni di migliorie effettuate dal proprietario o da terzi.

b) determinazione e misurazione dei caporali di locazione

zione degli affacci, per la cessione di locazione.

Il canone di locazione sarà determinato, in base agli indici periodicamente fissati dal Comune, in percentuale del valore desunto dai prezzi stabiliti per la cessione degli affacci, in misura adeguata alla retribuzione e ricostituzione degli investimenti, tenendo conto delle peculiarità caratteristiche dei mezzi con cui vengono finanziati gli interventi, nonché alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli immobili.

La revisione periodica dei canoni di locazione degli affacci, sarà effettuata in rapporto alle valutazioni dell'indice generale del costo delle spese di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle abitazioni.

**ART. 2. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE LA CUI DURATA NON PUÒ SUPERARE QUELLA PREVISTA NELLO ATTO ORIGINARIO (ART. 35 - COMMA 8° LETTERA G) DELLA LEGGE 22.10.71 N. 865).**

Il corrispettivo in caso di rinnovo della concessione verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare al momento del rinnovo stesso, aumentato della spesa prevista

constituita dell'Ufficio Tecnico comunale, per il  
rirenovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni).

ART. 3 - SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER  
L'INOSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CON-  
VENZIONE ED I CASI DI MAGGIORE GRAVITA' IN CUI TA-  
LE INOSERVANZA COMPORTA LA DECADENZA DELLA CESSIO-  
NE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPER-  
FICIE (ART. 35, COMMA 8°-LETTERA F) DELLA LEGGE 22.10.  
1971 n. 865)

Saranno applicate a carico del concessionario le  
seguenti sanzioni, per i casi di inosservanza degli  
obblighi contrattuali:

- a) interesse del 10% annuo per il tardo pagamento  
del corrispettivo della cessione;
- b) penale di L. 9,50 per metro cubo per ogni giorno  
di ritardo, nella presentazione del progetto della  
costruzione che il concessionario intende realizzar-  
re, rispetto al termine di tre mesi decorrenti dal-  
la data di approvazione tutonale del contratto di con-  
cessione. Quel che il progetto della costruzione non  
venga approvato dai competenti Uffici tecnici del  
Comune la stessa penale sarà dovuta per il ritardo  
rispetto al termine di due mesi comunicato per la  
presentazione di un secondo progetto così pure nel  
caso occorra un terzo ed ultimo progetto.

- c) penale di L. 0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato rispetto al termine di tre mesi dall'atto di rilascio delle libenze di edificazione;
- d) penale di L. 0,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nella ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto al termine di due anni decorrenti dall'inizio dei lavori;
- e) nel caso di cessione o di locazione di alloggio per un corrispettivo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui all'art. 8 della presente deliberazione sarà applicata all'superficie inadempiente una penalità convenzionale, in misura variante da tre a cinque volte la differenza tra i corrispettivi da richiedere in base alla presente deliberazione e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo, per quanto concerne l'ipotesi di locazione, al canone annuo;
- f) in caso di inadempienza e di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposita convenzione il Comune interverrà sostitutivamente nell'esecuzione dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle gen-

mentrie finanziarie da questi prestate, salvo l'applicazione di un interesse pari all'atto ufficiale

di sconto maggiorato di tre punti sulla spesa sostanziale della richiesta di maggiori danni;

g) in caso di inosservanza degli obblighi di concessione riguardo dei tempi di realizzazione dell'opere di urbanizzazione, previsti nella convenzione, nonché negare ordinata la sospensione dei lavori di costruzione degli edifici fin quando le opere di urbanizzazione non saranno state adeguate secondo le prescrizioni del Comune;

h) in caso di inosservanze da parte della concessione al dritto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione comunale il diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata si avrà decaduta della concessione;

i) si avrà inoltre decaduta della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie nel caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di determinare e mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 16 del presente contratto di concessione.

La risoluzione di contratto concessione derivante dai casi di decadenza di cui alle precedenti

lettere h) e i), comporterà il ripristino del piano possesso dell'area da parte del Comune, che lì acquisterà anche la proprietà della (eventuale) costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore dei concessionari decaduta della minore somma tra le spese ed il migliorato.

ART. 15 - Trascrizione della convenzione. La presente convenzione sarà registrata per la legge trascritta in tutti i suoi articoli a cura del notaio rogante.

ART. 16 - Esecutività della convenzione. La presente convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2º della legge 20.12.1978 è pienamente valida e produttiva di effetti per le parti.

ART. 17 - Spese contrattuali. Tutte le spese contrattuali e fiscali, incidenti e conseguenti alla stipulazione sono a carico del concessionario, che avrà la facoltà di invocare tutte le agevolazioni previste dalla normativa in vigore.

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, è contenuto in fogli N. 4, esemplare semplice, pagine n. 1 righe N. 23, fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto,